

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **332/1991** (ECLI:IT:COST:1991:332)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **19/06/1991**; Decisione del **08/07/1991**

Deposito del **10/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/07/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17514**

Atti decisi:

N. 332

ORDINANZA 8-10 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Curcio Vincenzo contro il Prefetto della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Celotto Raffaele ed altri contro il Prefetto della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione del Prefetto della Provincia di Salerno;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), il quale affida alla Giunta regionale il controllo sugli organi delle unità sanitarie locali;

che si è costituito il Prefetto della Provincia di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1991;

Considerato che le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto la stessa disposizione e fanno riferimento ad identici parametri costituzionali e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza;

che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, questa Corte, con sentenza n. 50 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57;

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, con le due ordinanze indicate in epigrafe emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.